

XIX legislatura

**A.S. 1162:**

**"Conversione in legge del decreto-legge  
11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni  
urgenti per la ricostruzione post-  
calamità, per interventi di protezione  
civile e per lo svolgimento di grandi eventi  
internazionali"**

Giugno 2024

n. 154



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1162: "Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"». NL154, giugno 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>Capo I Ricostruzione post-calamità</b> .....	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Contributi per beni mobili</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative</i> ).....	3
Articolo 3 ( <i>Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza</i> ) .....	5
Articolo 4 ( <i>Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale</i> ) .....	6
Articolo 5 ( <i>Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione</i> ) .....	9
Articolo 6 ( <i>Infrastrutture stradali e ferroviarie</i> ).....	11
Articolo 7 ( <i>Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009</i> ).....	15
<b>Capo II Disposizioni di protezione civile</b> .....	<b>16</b>
Articolo 8 ( <i>Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile</i> ) .....	16
Articolo 9 ( <i>Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agencia Italia Meteo</i> ).....	18
<b>Capo III Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali</b> .	<b>19</b>
Articolo 10 ( <i>Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza relative allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi</i> ) .....	19
Articolo 11 ( <i>Fondazione "Milano Cortina 2026"</i> ).....	36



## CAPO I RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

### Articolo 1 (Contributi per beni mobili)

Il comma 1 integra l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 relativo alla ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, stabilendo che il Commissario straordinario possa concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e), del medesimo decreto-legge, contributi per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali. Il Commissario straordinario riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario.

Il comma 2 dispone che in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132<sup>1</sup>, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, afferenti ai crediti di imposta riconosciuti a imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023.

**La RT** ai fini della quantificazione del contributo previsto al comma 1, ipotizza una platea di aventi diritto al contributo pari a 35.000 soggetti a ciascuno dei quali assegna il contributo massimo di 6.000 euro per abitazione. La RT precisa che i contributi, sommati agli eventuali indennizzi, risarcimenti, contributi o ristori comunque denominati ad altro titolo ricevuti dal beneficiario in relazione ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, non possono in ogni caso eccedere il valore dei medesimi beni.

Per la RT la disposizione, non incidente sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a., non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto abilita il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

---

<sup>1</sup> Tale norma prevede che qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

In merito al comma 2 e al trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, la RT afferma che sulla base e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale, anche tenuto conto del trasferimento operato ai sensi del comma 2, si potrà procedere alla concessione dei contributi regolati dall'articolo 1, comma 1.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in merito ai profili di quantificazione del contributo di cui al comma 1, al fine di circoscrivere con esattezza la platea dei beneficiari, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la determinazione degli aventi diritto in 35.000 soggetti. Infatti, la RT fornisce tale dato senza però aggiungere ulteriori elementi a supporto di tale indicazione. Si rileva che il comma 1 prevede la concessione del contributo nel limite di spesa di 210 milioni di euro, ma tuttavia si chiede un chiarimento sui modi con cui potrà essere garantito il rispetto del limite di spesa, dato che non sono definite particolari procedure.

Per i profili di copertura relativamente al trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, posto che il comma 1 prevede una spesa massima di 210 milioni di euro, andrebbero chiarite le ulteriori destinazioni delle somme trasferite ai sensi del comma 2, pari a 560 milioni di euro.

Si ricorda che la contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" è utilizzata per l'erogazione ai contribuenti dei rimborsi in conto fiscale e dei rimborsi scaduti da più di dieci anni; per le compensazioni effettuate tramite modello F24; per i crediti tributari e per determinati crediti d'imposta di natura agevolativa.

Ciò premesso, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale 1778, l'assenza di pregiudizi per il fabbisogno dei rimborsi di imposta e le ragioni per cui le risorse iscritte sono eccedentarie rispetto al fabbisogno.

La norma cita il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 132 del 2023: si ricorda che esso ha previsto che qualora, in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità dovrebbero essere destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna,

Toscana e Marche. Andrebbe quindi chiarito se le eccedenze sulla contabilità speciale n. 1778 siano da ricondursi specificamente a tali crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas e le ragioni per cui il trasferimento di risorse non è avvenuto nell'anno 2023 come prevede la norma.

## **Articolo 2**

### ***(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)***

La norma integra l'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, inerente la ricostruzione privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, stabilendo che i contributi erogabili, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, possono essere altresì destinati, sempre nei limiti delle risorse disponibili sulla citata contabilità speciale:

- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

Si dispone che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione in esame, nonché i citati immobili danneggiati siano gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023.

I contributi in esame sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 del citato articolo 20-sexies e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

**La RT** afferma che l'articolo consente di disciplinare, mediante provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, l'erogazione dei contributi in senso più favorevole ai soggetti danneggiati (privati e imprese), consentendo la delocalizzazione in aree a minore pericolosità idrogeologica.

Sul piano finanziario, la concessione dei contributi per l'acquisto di aree alternative e per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023, su cui gravano anche gli oneri per la demolizione degli immobili non ricostruibili in loco.

Con riferimento alle azioni amministrative sottese alla disposizione, la RT osserva che l'iter concessorio è analogo a quello previsto per i contributi per la riparazione, la ricostruzione e il ripristino, occorrendo pur sempre valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla pubblica contribuzione: la differenza, sul piano amministrativo, è apprezzabile in relazione al contenuto del provvedimento conclusivo, che, sebbene avente ad oggetto l'erogazione di una somma di denaro (al pari di quanto avviene per i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 20-sexies del decreto legge n. 61 del 2023), è

volto a consentire, anziché l'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile danneggiato, l'acquisto di aree o di immobili alternativi.

Altra differenza concerne la necessità di provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato: in particolare, il Commissario straordinario, una volta concesso il contributo, provvede ad adottare apposita ordinanza per il trasferimento dell'immobile danneggiato (già di titolarità del beneficiario del contributo) al patrimonio comunale dell'ente locale, affinché il Comune stesso, in tale modo divenuto proprietario, proceda alla materiale demolizione del bene acquisito con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

La RT evidenzia che al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari, al ricorrere dei requisiti delineati dalla disposizione: il decreto-legge n. 61 del 2023, del resto, stanZIA risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Commissario straordinario è, infatti, incaricato di una ricognizione delle esigenze di ricostruzione, fase avviata ed in corso e destinata a stabilizzarsi, nel novero complessivo del quadro esigenziale, soltanto all'esito dell'aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta.

In ogni caso, i contributi per la delocalizzazione sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

Anche in assenza della disposizione, peraltro, tali costi di demolizione, in quanto relativi ad immobili non ricostruibili in loco, sarebbero comunque idonei a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, facendosi questione di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica: in particolare, le delocalizzazioni possono essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato; ciò, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica già programmati, per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti. Di conseguenza, la previsione dei costi di demolizione e smaltimento deve ritenersi già compresa nel quadro economico degli interventi in esame, perché gli immobili oggetto di delocalizzazione sono acquisiti alla disponibilità del patrimonio pubblico e, quindi, dei Soggetti attuatori che procederanno alla loro demolizione per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica già programmate.

Infine la RT afferma che alla luce dei rilievi svolti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, l'introduzione del contributo per la delocalizzazione non ha effetti a carico della finanza pubblica nei rapporti con i soggetti beneficiari. La disposizione, inoltre, non incide sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.



**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, premesso che la concessione dei contributi per l'acquisto di aree alternative e per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 ed è alternativa rispetto ai contributi per riparazione già previsti, si osserva che la RT non formula previsioni rispetto alle domande di delocalizzazione che potrebbero essere avanzate, né formula ipotesi rispetto ai differenti costi che tali interventi potrebbero determinare in media rispetto agli interventi di riparazione o ricostruzione (da cui teoricamente potrebbero anche derivare risparmi).

In relazione agli oneri di demolizione, un approfondimento sarebbe opportuno sull'interpretazione fornita dalla RT secondo cui anche in assenza della disposizione, tali costi sarebbero comunque idonei a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale. Infatti, si tratterebbe di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica: in particolare, le delocalizzazioni potrebbero essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato. Si osserva a tale proposito che le norme in esame prevedono come unico requisito per le domande di contributi che non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo, senza però prevedere che si trovino in aree di pericolosità e rischio idrogeologico. Pertanto, potrebbe trattarsi anche di immobili in aree dove non sarebbe intervenuta la ricostruzione pubblica che effettivamente ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2 già prevede interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico.

Inoltre, ponendo a carico del comune la demolizione, qualora le risorse disponibili sulla contabilità speciale non fossero sufficienti, si determinerebbe un onere per la finanza pubblica. Pertanto, andrebbe garantito che già nella fase di accettazione delle domande di delocalizzazione si tenga preventivamente conto dei susseguenti oneri di demolizione a carico del comune e si verifichi la capienza delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale.

### **Articolo 3**

#### ***(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)***

La norma modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 intervenendo sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettive, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

**La RT** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, con la conseguenza che il Commissario straordinario può ricorrere all'istituto dell'avvalimento nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l'impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie;
- la possibilità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo anche mediante indicatori di rischio - anziché attraverso il sorteggio - assume natura ordinamentale, traducendosi in una alternativa procedimentale praticabile con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della struttura commissariale.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che per lo svolgimento dei controlli a campione il Commissario straordinario stipula convenzioni non onerose e che gli organi o gli enti di cui ci si avvale svolgono le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l'impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie, così come chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)***

Il comma 1 proroga il termine finale della gestione commissariale relativa agli eventi alluvionali del maggio 2023, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provveda, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023, in cui è prevista una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui per il 2023 e il 2024.

Il comma 3 specifica le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite dal Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In particolare, alla lettera a) si prevede che gli enti locali possano attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla lettera b), si prevede che soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

**La RT** evidenzia che i commi 1 e 2 prorogano l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto. All'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023: difatti, a fronte di 10 milioni complessivi stanziati per gli anni 2023 e 2024, destinati alla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione, sono stati impegnati circa 2,9 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate e saranno impegnati ulteriori 3,8 milioni di euro per esigenze connesse alla prosecuzione della struttura sino al 31.12.2024.

Pertanto, assicura che le predette risorse sono sufficienti per l'intero anno.

In particolare, si precisa che le risorse già impegnate a valere sulle somme di cui all'articolo 20-ter, comma 6, sono riferite a:

- servizi informatici (licenze Microsoft 365 e sviluppo piattaforma informativa, fruizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN), per un importo complessivo di circa 957.500 euro;
- oneri connessi con la nomina quale soggetto attuatore delle regioni, in relazione allo sviluppo e alla gestione della piattaforma regionale finalizzata alla ricezione e alla trasmissione delle istanze di concessione dei contributi, per un importo di circa 600.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 102.500 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto svolte in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.240.000 euro (onere consolidato al 31.03.2024) e di circa 1.240.000 euro quale ulteriore spesa presumibile al 30.6.2024.

In merito alla stima degli impegni da assumere per il proseguo delle attività di supporto al funzionamento della struttura commissariale, sono state individuate le seguenti voci di spesa:

- manutenzione evolutiva della piattaforma informativa a supporto delle attività connesse con la concessione di contributi di ricostruzione pubblica e privata, mediante adesione ad Accordo Quadro MASAF, per un importo di circa 1.100.000 euro;
- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 60.000 euro;
- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto da svolgere in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.340.000 euro.

Il trattamento economico del Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso e accessorio) in godimento, con conseguente assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti reddituali di legge.

In ordine all'assegnazione del personale alla struttura di supporto al Commissario straordinario, la RT conferma che questi conservano il trattamento economico in godimento, fisso e accessorio, riferito all'incarico principale ove mantenuto, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono state determinate le specifiche indennità spettanti al citato personale, nei limiti delle somme confluite sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100.

A tale ultimo riguardo, le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento in godimento, non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera pari a 120 euro.

L'onere massimo complessivo di spesa fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto della previsione massima di 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto, è pari a 1.296.000 di euro:

Onere mensile/ <i>pro capite</i>	Un. personale	Onere mensile	Onere fino al 31.12.2024
3.600,00 €	60	216.000,00 €	1.296.000,00 €

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6, ovvero nei limiti delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023.

Sul comma 3 conferma che consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite dal Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento di procedure selettive accelerate, in ragione dei relativi elementi di semplificazione, non richiede l'impegno di risorse umane o strumentali ulteriori rispetto a quelle nella disponibilità delle Amministrazioni precedenti. Il comma è volto, infatti, soltanto a definire una nuova disciplina procedurale sulle modalità di reclutamento da parte degli enti locali interessati.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione del comma 1, va evidenziato che la RT si presenta completa dei dati, sia pure di sintesi, inerenti alla quantificazione degli oneri conseguenti alla proroga prevista al 31 dicembre 2024 della gestione commissariale. Sarebbe comunque opportuno un chiarimento sulle indennità da corrispondere al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e sulle indennità di missione, in relazione alle visite e/o ricognizioni che verranno condotte nelle aree colpite dall'alluvione, indicate complessivamente in 1.340.000 euro per il secondo semestre 2024, a fronte di un onere che secondo la stessa RT si attesterebbe per il primo semestre 2024 a 2.480.000 euro. Un chiarimento sarebbe altresì utile circa l'affermazione della RT secondo cui le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera di 120 euro<sup>2</sup>.

Andrebbero quindi illustrati i criteri e parametri adottati per la quantificazione delle spese relative alla manutenzione evolutiva della piattaforma informativa, il cui onere per la prosecuzione si attesterebbe a 1.100.000 euro a fronte di 600.000 euro già impegnati, e per i consulenti del Commissario straordinario, per cui si dovrebbe sostenere in virtù della proroga un onere di 60.000 euro a fronte dei circa 100.000 euro già impegnati. Ulteriori rassicurazioni andrebbero poi fornite in merito agli eventuali diversi fabbisogni di funzionamento (es. spese per canoni di locazione, per consumi e per le spese di missione) di cui la RT non riferisce<sup>3</sup>.

Per i profili di copertura di cui al comma 2, premesso che la RT afferma che alla proroga della gestione commissariale si farà fronte avvalendosi delle risorse giacenti nella contabilità speciale di tesoreria (gestione tecnicamente "fuori bilancio"), fornendo il dettaglio degli impegni contabili già maturati in relazione ad obbligazioni perfezionate al fine di assicurare le disponibilità al 30 giugno 2024, nulla da osservare.

## **Articolo 5** ***(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)***

La norma modifica l'art. 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023 che disciplina i soggetti attuatori previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

---

<sup>2</sup> Si evidenzia peraltro che la RT di passaggio annessa sull'articolo 20-*ter*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 (A.S. 819), ipotizzando che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto fossero tutte militari, stimava l'onere massimo complessivo di spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in 864.000 euro, ipotizzando prudenzialmente un accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., RT di passaggio annessa all'A.S.819, 27 luglio 2023, pagine 24-25; Nota di lettura n. 65, pagine 62-64.

<sup>3</sup> La RT di passaggio annessa all'A.S. 819 indicava 3,8 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024, a titolo di non meglio precisate "Spese generali". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., RT di passaggio annessa all'A.S.819, doc. cit., pagine 24-25.

In particolare, il comma 1 consente al Commissario straordinario alla ricostruzione di individuare, con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, con lo scopo di assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, i seguenti ulteriori soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

- a) gli enti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 20-*novies*;
- b) le amministrazioni-centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni;
- c) gli enti pubblici economici;
- d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e) le aziende unità sanitarie locali;
- f) le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata.

Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti da parte di organismi *in house* e società a controllo pubblico di cui alle lettere b) e d) del precedente comma. Gli oneri derivanti dalla stipula di tali convenzioni, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Per le convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti per la definitiva messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella propria competenza e di quelle di competenza delle regioni e degli enti locali, è prevista l'applicazione di quanto indicato dall'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge n. 98 del 2011, cioè un compenso degli oneri previsti nel limite massimo del 12,5 per cento a valere sul quadro economico dell'intervento.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di richiamare, con riguardo agli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione da parte di ANAS S.p.A. dei citati interventi infrastrutturali stradali e autostradali, quanto stabilito dall'art. 36, comma 3-*ter* del decreto-legge n. 98 del 2011 che ribadisce il riconoscimento ad ANAS del 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che la disposizione assume natura ordinamentale, attribuendo al Commissario alla ricostruzione il potere di individuazione del soggetto attuatore da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento programmato. Le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi possono essere svolte dal soggetto competente ex articolo 20-*novies*, comma 1, decreto-legge n. 61 del 2023 ovvero dal soggetto individuato dal Commissario straordinario ai sensi della disposizione in parola nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziato per gli interventi di ricostruzione pubblica.

Con riferimento alle attività svolte dalle Amministrazioni contemplate nel comma 1 dell'articolo, la RT evidenzia che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo provvedere le Amministrazione nell'ambito delle risorse ordinariamente a propria disposizione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate.

Con riferimento alle attività svolte da organismi *in house* e da società partecipate, esse parimenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi riconosciuti sono definiti in specifiche convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento del quadro economico dell'intervento, a titolo di onere di investimento,

esclusivamente in favore di ANAS s.p.a., ai sensi dell'articolo 36, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, mentre per le altre società *in house*, opportunamente convenzionate, potrà essere riconosciuto quale onere una quota non superiore al 2%.

Con particolare riguardo alla posizione di ANAS s.p.a., la RT osserva ulteriormente che la percentuale del 12.5% viene riconosciuta a fronte di attività riguardanti l'intera filiera contrattuale della progettazione-affidamento ed esecuzione delle opere per contenimento e messa in sicurezza del dissesto che incide sui sedimi stradali. Del resto, l'esigenza di individuare in ANAS s.p.a. il soggetto attuatore unitario in relazione alle infrastrutture stradali discende dalla necessità di trattare unitariamente il dissesto di versante, in termini di analisi, valutazione, progettazione ed esecuzione, affinché gli interventi possano essere risolutivi ed efficaci. La percentuale del 12.5%, gravante sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del commissario per i citati interventi di messa in sicurezza, in definitiva, remunera ANAS s.p.a. dei costi indiretti che la società deve sostenere per dedicare, in via esclusiva, propri assetti operativi e relative strutture a favore della messa in sicurezza del dissesto di versante.

L'impiego di ANAS s.p.a. quale soggetto attuatore è, comunque, già previsto dall'articolo 20-*nonies*, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, sia per interventi sulle infrastrutture di competenza, che per lavori a favore di Enti locali, al fine di fronteggiare eventuali limitate capacità operative.

Alla luce di quanto osservato, la RT conclude affermando che dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, tenuto conto che i compensi in favore dei soggetti attuatori sono posti a carico del quadro economico dell'intervento entro determinati limiti percentuali, andrebbe assicurato che tali percentuali siano compatibili con le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito di ciascun quadro economico degli interventi interessati.

## **Articolo 6** ***(Infrastrutture stradali e ferroviarie)***

Il comma 1 integra l'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prevedendo che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, predisponga e approvi un piano speciale, oltre che per le infrastrutture stradali già previste a legislazione vigente, anche per quelle ferroviarie, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA. Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 integra il comma 3 dell'art. 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023 che ha individuato la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore per gli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, rientranti nella competenza dell'ANAS, prevedendo che l'ANAS medesima provveda anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, precisando che questi ultimi restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

Il comma 3 nell'introdurre il comma 3-*bis* all'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, dispone che la società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario, provveda, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, nel limite massimo di 255 milioni di euro di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

**La RT** afferma che la norma attribuisce alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi; in sede di convenzione occorre anche definire gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma – parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT segnala che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, non conteneva un elenco dettagliato degli interventi di ricostruzione da attuare, ma indicava le aree territoriali interessate dai lavori di messa in sicurezza, basandosi su una stima preliminare dei danni riscontrati, che già includevano, quindi, anche le infrastrutture ferroviarie seppure non espressamente citate. Solo successivamente è stato possibile delineare con precisione l'entità dei danni, includendo anche gli effetti di ottantamila frane, molte delle quali hanno interessato direttamente le infrastrutture stradali e ferroviarie.

Pertanto, con la disposizione in esame, non si prevede il finanziamento di nuovi interventi oltre quelli già stabiliti ex lege, ma si disciplinano le modalità di ricostruzione,



a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, relative a specifiche categorie di interventi, riguardanti anche le infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale contesto, sono stati individuati, di concerto con le regioni interessate dagli eventi alluvionali, interventi per la messa in sicurezza del territorio, per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale, integrando il piano complessivo delle opere di ricostruzione pubblica finora elaborato dal Commissario straordinario, per un importo pari a complessivi 1,6 miliardi di euro.

L'impegno finanziario previsionale inerente alle ferrovie e alle strade riflette l'importanza attribuita alla sicurezza di tali infrastrutture critiche, le quali richiedono interventi immediati e specifici per garantire la loro funzionalità e sicurezza. Gli interventi previsti comprendono la stabilizzazione del terreno, il ripristino delle strutture danneggiate e l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di future frane e smottamenti.

Inoltre, la regolamentazione delle modalità di ricostruzione consente di pianificare e coordinare meglio le opere necessarie, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficace e che gli interventi siano realizzati secondo un programma ben definito, onde consentire di affrontare le emergenze immediate, nonché di costruire una base solida per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche.

Per la RT la disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto realizzati a valere sui complessivi stanziamenti a legislazione vigente di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ottimizzandone e massimizzandone l'impiego anche per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie e stradali.

Tale norma mira quindi a conferire autonoma rilevanza alle infrastrutture ferroviarie, classificandole non più nei piani speciali settoriali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettere a) e c), ma nel piano speciale dedicato alle infrastrutture di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e).

La RT rileva, inoltre, che la maggior parte degli interventi in esame, al ricorrere delle prescritte condizionalità, rientreranno nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1a, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione è titolare, relativa ad un investimento pari a 1,2 miliardi di euro.

La previsione dell'avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, tra le "somme a disposizione" nell'ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare.

Con riguardo al comma 2, la RT evidenzia che la copertura finanziaria per gli interventi realizzati a cura di ANAS è assicurata a valere sulle complessive risorse

assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. In particolare, la citata società potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e richiedere il successivo ristoro delle stesse al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale.

La RT segnala, infine, che, nel peculiare contesto post alluvione, gli interventi di messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (qualunque sia il proprietario e/o gestore) comprendono necessariamente opere di contrasto ai movimenti franosi innescati dagli eventi alluvionali e che incombono direttamente sulle aree adiacenti a dette infrastrutture. Le aree limitrofe alle infrastrutture stradali e ferroviarie possono essere aree demaniali in uso ad amministrazioni pubbliche ovvero aree private. Ove si rileveranno situazioni di pericolo per la presenza di frane ancora attive, dette aree verranno occupate temporaneamente per l'esecuzione di necessari lavori di regimazione idraulica e difesa idrogeologica che dovrebbero altrimenti svolgere, sempre a valere sulle risorse commissariali, altri soggetti pubblici e/o privati, con limitate capacità operative (i.e. piccoli comuni montani) ovvero potenzialmente non in condizione di intervenire (alcuni soggetti privati). Si tratta di interventi che saranno svolti da un unico soggetto attuatore anziché con il ricorso di più soggetti, a garanzia di certezza del risultato e di efficienza nell'impiego delle stesse risorse pubbliche.

La RT evidenzia, altresì, che l'ambito di riferimento di tali interventi, per i quali valgono le richiamate considerazioni, è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario.

I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio - lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nel prendere atto delle considerazioni riportate dalla RT che include nella stima preliminare dei danni riscontrati dagli eventi alluvionali anche le infrastrutture ferroviarie e che dunque la finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie risultano già previste a legislazione vigente, appare opportuno che sia fornito un quadro dettagliato degli interventi complessivi da eseguire, mostrando nell'ambito del piano delle opere di

ricostruzione pubblica, la cui elaborazione è di competenza del Commissario straordinario, l'importo complessivo dei lavori, la quota dettagliata per ciascun intervento, nonché la cadenza temporale degli stessi interventi.

Andrebbe inoltre chiarita la titolarità degli oneri, da prevedere in sede di convenzione tra il Commissario straordinario e la società RFI, di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI nonché la loro natura a carattere permanente e se questi siano stati considerati nelle risorse attualmente previste a legislazione vigente di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

In merito al comma 2 e alla previsione che ANAS provveda anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, al fine di poter valutare la congruità delle risorse assegnate al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa il complesso degli interventi da eseguire, comprensivi degli interventi di contrasto al dissesto di versante, nonché la loro cadenza temporale.

#### **Articolo 7**

##### ***(Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009)***

La norma reca una interpretazione dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.

**La RT** afferma che la norma assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota finanziaria già prevista dall'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da assegnare al finanziamento dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con i precedenti riparti, anche le spese di gestione e di funzionamento dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, stante la natura facoltizzante della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Articolo 8**

##### ***(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)***

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021, che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021. In particolare, si estende l'autorizzazione di spesa anche alla medesima tipologia di danni conseguenti agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, alle seguenti condizioni:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Il comma 2 dispone che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall'articolo 1, comma 448 della Legge di bilancio 2022.

**La RT** afferma che la norma consente di estendere l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

Sul piano finanziario, la RT osserva che, con l'adozione delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) nn. 1009/2023 e 1039/2023 sono stati integralmente soddisfatti i fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020 come da tabelle di riepilogo riportate di seguito:

EVENTI	FABBISOGNI	Quota trasferita nel 2023	Quota da trasferire nel 2024
2019-2020 (OCDPC 1009/2023)	115.233.658,54 €	87.000.000,00 €	28.233.658,54 €
2019-2020 (OCDPC 1039/2023)	1.973.459,43 €	1.489.937,68 €	483.521,75 €
TOTALE FINALIZZATO	117.207.117,97 €	88.489.937,68 €	28.717.180,29 €

**Disponibilità residue 24.792.882,03 € (=142.000.000,00 - 117.207.117,97)**

Al riguardo, per quanto concerne l'OCDPC n.1039/2023 (volta a ripartire le risorse per gli eventi 2019-2020 anche in favore delle regioni che hanno fornito successivamente, rispetto alla tempistica originariamente prefissata, i dati richiesti), la RT precisa che con l'art. 1 del predetto provvedimento è stato previsto un dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni ammissibili per gli eventi in questione di cui all'ivi allegata tabella A pari a complessivi euro 1.973.459,43, di cui euro 1.489.937,68 (pari a circa il **75,5%** del totale) trasferiti nel 2023.

L'art. 2, comma 1, della medesima OCDPC 1039/2023, inoltre, ha previsto che *“sulla base del riparto di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.”*.

Sulla base di tale presupposto il 24,5% residuo, pari ad euro 483.521,75, sarà trasferito, con apposita ordinanza, alle Regioni interessate nell'esercizio 2024, essendo state esperite tutte le procedure istruttorie amministrative di acquisizione dei fabbisogni definitivi.

Finanziamento (art. 1 comma 448 L. n. 234/2021 e s.m.i.) degli anni 2023-2024	
Risorse stanziate	Risorse non impiegate
92.000.000,00 €	3.510.062,32 €
50.000.000,00 €	21.282.819,71 €
142.000.000,00 €	24.792.882,03 €

Per quanto concerne gli eventi 2021, è attualmente all'intesa delle regioni interessate uno schema di ordinanza volto a prevedere il riparto delle relative risorse, su cui andrà conseguentemente acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i dati aggiornati allo stato disponibili l'ordine di grandezza complessivo del riparto per tali eventi è di circa 11 milioni di euro e potrà trovare integrale copertura nell'ambito delle economie accertate di cui sopra rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In relazione agli eventi 2022-2023, il dato definitivo ‘periziato’ dei fabbisogni potrà essere acquisito solo all’esito dell’avvio delle procedure derivanti dall’adozione della proposta normativa in rassegna, che ne costituisce presupposto giuridico essenziale. In ogni caso, la RT precisa che le procedure di ‘fase 2’ di cui all’OCDPC n. 932/2022 e i provvedimenti conseguenti correntemente applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale prevedono che i contributi, sia per i privati che per le imprese, siano applicati nei “limiti massimi percentuali dell’80% o del 50%” a seconda delle tipologie di danno considerate.

Pertanto, la RT conferma che all’estensione in rassegna potrà farsi fronte nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente – essendo integralmente disponibile la provvista di 150 mln per il triennio 2025-2027, nonché le economie che si consolideranno sull’esercizio corrente a conclusione del riparto per gli eventi 2021 – modulando il *quantum* della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che verranno utilmente acquisite.

Alla luce dei rilievi svolti, la RT chiarisce che la disposizione trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili a legislazione vigente stanziare dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: le risorse disponibili a legislazione vigente sono infatti pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025 - 2027 e a 24.792.882,03 di euro rinvenienti dagli anni 2023 2024, di cui circa 11.000.000,00 di euro verranno destinati agli eventi 2021, costituenti limiti di spesa entro i quali potranno essere concessi i contributi in parola.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. In ogni caso, sarebbe utile chiarire le ragioni per cui lo stanziamento è risultato sovrabbondante rispetto ai fabbisogni previsti, considerato che si riferiva a ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati.

## **Articolo 9**

### ***(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell’Agenzia Italia Meteo)***

L’articolo estende all’Agenzia Italia Meteo le facoltà di assunzione di personale previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l’Agenzia Italia Meteo, istituita dall’articolo 1, comma 551, della legge di bilancio 2018, al fine di assicurare una piena attivazione della propria capacità operativa, possa avvalersi delle facoltà di assunzione di personale previste dall’art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010 per un ulteriore periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 prevede una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all’attuazione di quanto previsto dall’articolo in esame si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente già previste dall’articolo 1, comma 551, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) (attualmente pari a 7 milioni di euro annui).

**La RT** rileva che per le finalità previste, la norma estende, nei confronti dell’Agenzia Italia Meteo, l’efficacia temporale del regime “speciale” di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Evidenzia che considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, la disposizione si limita da estendere all’Agenzia Italia Meteo la disciplina delle assunzioni prevista dalla normativa vigente per gli enti pubblici di nuova istituzione, secondo cui previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali, gli stessi possano procedere all’effettuazione di reclutamenti nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie, aventi carattere certo e continuativo, e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. Sulla disposizione, a cui non sono da ritenersi associati effetti di risparmio già contemplati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente<sup>4</sup>, nulla da osservare.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

##### Articolo 10

##### *(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza relative allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi)*

L’articolo destina risorse straordinarie a Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affinché siano assicurate le misure di sicurezza connesse allo svolgimento dal 13 al 15 giugno 2024 del Vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento straordinario per l’incremento dei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo da parte delle Forze di polizia. Esso è stabilito nella misura di 13.950.130 euro per l’anno 2024. Di tali risorse, 4.676.230 euro sono per le spese di personale; 9.273.900 euro sono per le spese di funzionamento.

---

<sup>4</sup> Cfr. XVI legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 107.

Il comma 2 stabilisce che ai fini del rafforzamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade sicure" di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

Il comma 3 dispone che al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1.810.282 euro per l'anno 2024 (al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione) per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo G7 di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Tali risorse aggiuntive sono rivolte a consentire le prestazioni di lavoro straordinario di tale personale – nonché ad assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento ricordato, sulla base degli scenari di rischio analizzati.

Il comma 5 stabilisce che del contingente di assunzioni straordinarie già previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, fino a 229 unità siano assunte con decorrenza non antecedente il 31 dicembre 2024.

Il comma 6 prevede che il trattamento economico accessorio per Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, erogato in occasione del Vertice G7 di Brindisi, deroghi alla complessiva soglia per tal tipo erogazioni, quale prevista dalla norma vigente per cui la spesa per trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il comma 7 dispone che agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

- alla lettera a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 (si tratta delle risorse destinate alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia);
- alla lettera b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame;
- alla lettera c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- alla lettera d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**La RT** conferma che il comma 1 reca uno stanziamento straordinario per un ammontare complessivo pari a euro 13.950.130,00 a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024.

Rileva che la previsione degli oneri necessari è stata elaborata sulla base dei dati relativi all'organizzazione del Summit, che vedrà la partecipazione di circa 25



Delegazioni estere e sulla scorta del dispositivo adottato in occasione del precedente Vertice di Taormina del 2017.

Tale evento renderà, infatti, necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Più nel dettaglio, i maggiori oneri finanziari sono stimati in euro 4.676.230,00 per le spese di personale e in euro 9.273.900 per le spese di funzionamento.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri:

<b>SUMMIT G7 PUGLIA</b>				
<b>ONERI FINANZIARI FORZE DI POLIZIA (CIRCA 5000 OPERATORI)</b>				
<b>tipologia spesa</b>	<b>costo unitario giornaliero</b>	<b>unità</b>	<b>turni/ore/giorni</b>	<b>TOTALE</b>
<b>INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO fuori sede</b>	<b>29,43</b>	<b>4000</b>	<b>9</b>	<b>1.059.480 €</b>
<b>INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO in sede</b>	<b>17,25</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>	<b>155.250 €</b>
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>19,78</b>	<b>5000</b>	<b>35</b>	<b>3.461.500 €</b>
<b>VITTO E ALLOGGIO</b>	<b>190</b>	<b>1500</b>	<b>9</b>	<b>2.565.000</b>
<b>NOLEGGIO NAVE</b>		<b>2500</b>	<b>9</b>	<b>6.600.000</b>
<b>VITTO TERRITORIALI</b>	<b>7</b>	<b>1000</b>	<b>9</b>	<b>63.000</b>
<b>GENERI DI CONFORTO</b>	<b>1,02</b>	<b>5000</b>	<b>9</b>	<b>45.900</b>
<b>TOTALE</b>				<b>13.950.130 €</b>

Sul comma 2, evidenzia che la norma dispone l'incremento del contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo comma 3 prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi, per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego – 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito

dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Per la quantificazione dei succitati importi, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra nel dispositivo integrativo dell'operazione "Strade Sicure" è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%), ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per i militari di cui al precedente alinea, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore rapportate al periodo di impiego (pari a 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e circa 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni) di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%);

Rileva in merito al comma 3 che opera la quantificazione degli oneri relativi al compenso forfetario d'impiego (CFI) per tutto il personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima per un importo giornaliero medio di circa € 135,08 [derivante dalla somma della spesa – vds. prospetti analitici CFI (unità navale e assetti aerei) – diviso il numero di unità di personale (n.496) e il numero dei giorni di effettivo impiego (5 gg.)]. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% – ed IRAP del 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 34 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero medio *pro capite* compreso

tra € 80 e € 100 -in base ai luoghi di pernottamento- per l'alloggiamento presso strutture civili;

- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua, ecc.;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti, ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato è stato determinato il numero degli automezzi necessari al loro trasporto ed utilizzato il costo unitario giornaliero di € 28,97 (nolo, carburanti, etc.);
- impiego assetti aerei e navali: funzionamento generale degli aeromobili e delle unità navali militari di previsto impiego per tutta la durata dell'esigenza (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento è stata presa a riferimento l'onerosità volo/ora e/o navigazione/giorno per ciascuna tipologia di mezzo aereo/navale, considerandone, in funzione del compito da assolvere, il previsto impiego complessivo in termini di ore di volo e giorni di navigazione.
- *una tantum*:
  - \*indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo complessivo di euro € 118.298,00 di cui € 37.298,00 per n. 1.500 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, quale indennità di marcia/oneri per la ricognizione, prevedendo la corresponsione per 1-3 giorni (2 giorni in media) ed € 81.000,00 per n. 496 unità di personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, quale indennità di missione/spostamenti sul territorio nazionale;
  - \*acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 270.417,00;
  - \*Oneri comunicazione satellitari per € 4.100,00;
  - \*Oneri di approntamento di € 15.000,00.

Di seguito le schede con il dettaglio analitico delle spese.

**LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'**  
**MISSIONE: G7 - CONTINGENTE MILITARI FORZE ARMATE**  
**ANNO 2024**

SCHEDA	COSTO INTERO PERIODO
<b>G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE</b>	€ <b>1.227.048</b>
<b>G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA</b>	€ <b>486.098</b>
<b>G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA</b>	€ <b>2.042.003</b>
<b>G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA</b>	€ <b>5.750.718</b>
<b>TOTALE PER L'ANNO 2024</b>	€ <b>9.505.867</b>

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'				
MISSIONE: G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE				
ANNO 2024				
350 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	350	€ 29,44	€ 309.120	€ 226.688
Straordinario	350	€ 17,66	€ 339.955	€ 249.300
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>350</b>		<b>€ 649.075</b>	<b>€ 475.988</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	108	€ 4,80	€ 15.552	€ 11.405
Vitto strutture civili	242	€ 34,00	€ 246.840	€ 181.016
Alloggio strutture civili	242	€ 80,00	€ 580.800	€ 425.920
Servizi generali	108	€ 6,25	€ 20.250	€ 14.850
Equipaggiamento/vegiario	350	€ 1,45	€ 15.225	€ 11.165
Funzionamento automezzi	44	€ 28,97	€ 38.240	€ 28.043
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 916.907</b>	<b>€ 672.399</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 8.671
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 69.990
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 78.661</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 649.075	€ 475.988
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 916.907	€ 672.399
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 1.565.982</b>	<b>€ 1.148.387</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 78.661
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 1.644.643</b>	<b>€ 1.227.048</b>

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI				
MISSIONE: G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA				
ANNO 2024				
100 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	100	€ 29,44	€ 88.320	€ 64.768
Straordinario	100	€ 17,66	€ 97.130	€ 71.229
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>100</b>		<b>€ 185.450</b>	<b>€ 135.997</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	100	€ 34,00	€ 102.000	€ 74.800
Alloggio strutture civili	100	€ 100,00	€ 300.000	€ 220.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	100	€ 1,45	€ 4.350	€ 3.190
Funzionamento automezzi	13	€ 28,97	€ 11.298	€ 8.285
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 417.648</b>	<b>€ 306.275</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 2.468
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 41.358
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 43.826</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 185.450	€ 135.997
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 417.648	€ 306.275
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 603.098</b>	<b>€ 442.272</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 43.826
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 646.924</b>	<b>€ 486.098</b>

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI

MISSIONE: G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA

ANNO 2024

1050 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	1.050	€ 29,44	€ 927.360	€ 370.944
Straordinario	1.050	€ 17,66	€ 1.019.865	€ 407.946
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.050</b>		<b>€ 1.947.225</b>	<b>€ 778.890</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	486	€ 4,80	€ 69.984	€ 27.994
Vitto strutture civili	564	€ 34,00	€ 575.280	€ 230.112
Alloggio strutture civili	564	€ 100,00	€ 1.692.000	€ 676.800
Servizi generali	486	€ 6,25	€ 91.125	€ 36.450
Equipaggiamento/vestiario	1.050	€ 1,45	€ 45.675	€ 18.270
Funzionamento automezzi	131	€ 28,97	€ 113.852	€ 45.541
Funzionamento velivoli	12	€ 296,65	€ 106.794	€ 42.718
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 2.694.710</b>	<b>€ 1.077.885</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 26.159
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 159.069
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>€ 185.228</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.947.225	€ 778.890
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 2.694.710	€ 1.077.885
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 4.641.935</b>	<b>€ 1.856.775</b>
ONERI UNA TANTUM				€ 185.228
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 4.827.163</b>	<b>€ 2.042.003</b>

LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA'				
MISSIONE: G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA				
ANNO 2024				
496 MILITARI <u>ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.)
Compenso Forfettario Impiego	496	€ 135,078	€ 2.009.958	€ 334.993
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>496</b>		<b>€ 2.009.958</b>	<b>€ 334.993</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	496	€ 4,80	€ 71.424	€ 11.904
Servizi generali	496	€ 6,25	€ 93.000	€ 15.500
Equipaggiamento/vestiario	496	€ 1,45	€ 21.576	€ 3.596
Funzionamento velivoli	7	€ 141.092,00	€ 29.629.320	€ 4.938.220
Funzionamento navi	1	€ 69.281,00	€ 2.078.430	€ 346.405
<b>TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO</b>			<b>€ 31.893.750</b>	<b>€ 5.315.625</b>
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/oneri per ricognizioni			€	-
Indennità di missioni/spostamenti territorio nazionale			€	81.000
Oneri comunicazioni satellitari			€	4.100
Approntamento			€	15.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>			<b>€</b>	<b>100.100</b>
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 2.009.958	€ 334.993
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 31.893.750	€ 5.315.625
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 33.903.708</b>	<b>€ 5.650.618</b>
ONERI UNA TANTUM			€	100.100
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 34.003.808</b>	<b>€ 5.750.718</b>

**COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**

Missione: G7 - Unità navale M.M.

Grado	Unità	Feriale		Festivo		Totale	Oneri a carico Amministrazione		Totale Lordo
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		INPDAP	IRAP	
							24,20%	8,50%	
Ammiraglio di Squadra	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Ammiraglio di Divisione	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Contrammiraglio	0	95	3	170	2	-	-	-	-
Capitano di Vascello + 25	0	95	3	170	2	-	-	-	-
<b>Capitano di Vascello</b>	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,38
<b>Capitano di Fregata + 25</b>	4	85	3	165	2	2.340,00	566,28	198,90	3.105,18
Capitano di Fregata	0	85	3	165	2	-	-	-	-
<b>Capitano di Corvetta</b>	5	85	3	165	2	2.925,00	707,85	248,63	3.881,48
<b>Tenente di Vascello</b>	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
<b>Sottotenente di Vascello</b>	7	76	3	152	2	3.724,00	901,21	316,54	4.941,75
<b>Guardiamarina</b>	3	76	3	152	2	1.596,00	386,23	135,66	2.117,89
Luogotenente	0	76	3	152	2	-	-	-	-
1° Maresciallo + 29	0	76	3	152	2	-	-	-	-
1° Maresciallo + 25	0	76	3	152	2	-	-	-	-
<b>1° Maresciallo</b>	4	76	3	152	2	2.128,00	514,98	180,88	2.823,86
Capo 1ª Classe + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Capo 1ª Classe</b>	26	70	3	140	2	12.740,00	3.083,08	1.082,90	16.905,98
Capo 2ª Classe + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
Capo 2ª Classe + 10	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Capo 2ª Classe</b>	34	70	3	140	2	16.660,00	4.031,72	1.416,10	22.107,82
<b>Capo 3ª Classe</b>	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3.901,38
2° Capo Scelto + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>2° Capo Scelto</b>	4	70	3	140	2	1.960,00	474,32	166,60	2.600,92
2° Capo + 18	0	70	3	140	2	-	-	-	-
2° Capo + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
2° Capo	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Sergente + 10</b>	10	70	3	140	2	4.900,00	1.185,80	416,50	6.502,30
<b>Sergente</b>	10	70	3	140	2	4.900,00	1.185,80	416,50	6.502,30
Sottocapo 1ª Classe Scelto	0	66	3	132	2	-	-	-	-
<b>Sottocapo 1ª Classe</b>	9	66	3	132	2	4.158,00	1.006,24	353,43	5.517,67
<b>Sottocapo 2ª Classe</b>	13	66	3	132	2	6.006,00	1.453,45	510,51	7.969,96
<b>Sottocapo 3ª Classe</b>	50	66	3	132	2	23.100,00	5.590,20	1.963,50	30.653,70
Volontario non in SP	0	66	3	132	2	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>196</b>					<b>96.022,00</b>	<b>23.237,32</b>	<b>8.161,87</b>	127.421,19

<b>Totale arrotondato</b>	<b>127.421,00</b>
---------------------------	-------------------



**COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**

Missione: G7 - Difesa aerea e assetti aerei vari e personale di supporto

Grado	Unità	Feriale		Festivo		Totale	Oneri a carico Amministrazione		Totale Lordo
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni		INPDAP	IRAP	
							24,20%	8,50%	
Generale di Squadra Aerea	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Generale di Divisione Aerea	0	105	3	180	2	-	-	-	-
Generale di Brigata Aerea	0	95	3	170	2	-	-	-	-
<b>Colonnello + 25</b>	1	95	3	170	2	625,00	151,25	53,13	829,38
Colonnello	0	95	3	170	2	-	-	-	-
<b>Tenente Colonnello + 25</b>	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
<b>Tenente Colonnello</b>	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
<b>Maggiore</b>	15	85	3	165	2	8.775,00	2.123,55	745,88	11.644,43
<b>Capitano</b>	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
<b>Tenente</b>	10	76	3	152	2	5.320,00	1.287,44	452,20	7.059,64
<b>Sottotenente</b>	5	76	3	152	2	2.660,00	643,72	226,10	3.529,82
<b>Luogotenente</b>	45	76	3	152	2	23.940,00	5.793,48	2.034,90	31.768,38
<b>1° Maresciallo + 29</b>	32	76	3	152	2	17.024,00	4.119,81	1.447,04	22.590,85
<b>1° Maresciallo + 25</b>	15	76	3	152	2	7.980,00	1.931,16	678,30	10.589,46
<b>1° Maresciallo</b>	9	76	3	152	2	4.788,00	1.158,70	406,98	6.353,68
Maresciallo 1^ Classe + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Maresciallo 1^ Classe</b>	8	70	3	140	2	3.920,00	948,64	333,20	5.201,84
Maresciallo 2^ Classe + 15	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Maresciallo 2^ Classe + 10</b>	7	70	3	140	2	3.430,00	830,06	291,55	4.551,61
Maresciallo 2^ Classe	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Maresciallo 3^ Classe</b>	6	70	3	140	2	2.940,00	711,48	249,90	3.901,38
Sergente Maggiore Capo + 25	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Sergente Maggiore Capo</b>	43	70	3	140	2	21.070,00	5.098,94	1.790,95	27.959,89
Sergente Maggiore + 18	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Sergente Maggiore + 15</b>	32	70	3	140	2	15.680,00	3.794,56	1.332,80	20.807,36
Sergente Maggiore	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>Sergente + 10</b>	22	70	3	140	2	10.780,00	2.608,76	916,30	14.305,06
Sergente	0	70	3	140	2	-	-	-	-
<b>1° Aviere Capo Scelto</b>	10	66	3	132	2	4.620,00	1.118,04	392,70	6.130,74
1° Aviere Capo	0	66	3	132	2	-	-	-	-
1° Aviere Scelto	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Aviere Capo	0	66	3	132	2	-	-	-	-
Volontario non in SP	0	66	3	132	2	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>300</b>					<b>156.422,00</b>	<b>37.854,12</b>	<b>13.295,87</b>	207.571,99

<b>Totale arrotondato</b>	<b>207.572,00</b>
---------------------------	-------------------

Sul comma 4 conferma che prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro 1.810.282,00 per consentire il lavoro straordinario dei vigili del fuoco da effettuarsi in

occasione del Vertice internazionale e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione.

In particolare, allo scopo di assicurare la corretta cornice di sicurezza a un evento di eccezionale rilevanza politica, la RT ritiene di predisporre un dispositivo che, oltre a garantire, potenziandolo, il dispositivo di soccorso tecnico urgente ordinariamente presente sul territorio, preveda l'impiego anche di unità specialistiche e specializzate. Tali unità, sono state individuate tra quelle esperte in campo NBCR, USAR, elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale e saranno impegnate per garantire:

- un monitoraggio h 24 dei luoghi per l'individuazione di sostanze nucleari, chimiche o biologiche intervenendo immediatamente in caso di allarme;
- con il proprio personale esperto USAR un rapido intervento di unità esperte nella ricerca sotto macerie;
- con l'impiego degli elicotteri una rapida movimentazione dello scenario;
- con il proprio personale sommozzatore ogni emergenza o necessità che dovesse interessare lo specifico campo d'azione;
- con il personale nautico la sicurezza dei porti, ordinariamente privi di servizio effettuato dal CNVVF, utilizzati in vicinanza dei luoghi del vertice;
- con il personale soccorritore aeroportuale la sicurezza antincendio del traffico aereo all'interno delle superfici che saranno utilizzate in prossimità dei luoghi del vertice, potenziando nel contempo, la sicurezza antincendio negli aeroporti limitrofi.

È stata pertanto stimata una spesa complessiva di 1.810.282 euro che tiene conto sostanzialmente dei soli costi del personale impiegato nei termini sopra indicati. Dalla tabella che segue si evince nel dettaglio il suddetto dispositivo di soccorso, sia in termini di impiego di risorse umane che di relativo fabbisogno finanziario.

Dispositivo di soccorso del CNVVF (dal 11 al 16 giugno) per il G7 del 13-15 giugno 2024	giorni/eventi	ore complessive	VF impiegati nel dispositivo/riunioni operative	costo medio/orario compenso lavoro straor.	importi totali
Dispositivo STU personale VF	6 giorni	144	466	23,90	1.603.785,60
Impegno continuativo CNVVF riunioni operative	20 eventi	480	18	23,90	206.496,00
			<b>ONERE COMPLESSIVO lordo stato</b>		<b>1.810.281,60</b>

Il comma 5 dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020 (DPR n. 121/2022).

Di seguito le tabelle esplicative per la quantificazione del risparmio derivante dalla nuova decorrenza delle assunzioni.

**ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 1° gennaio 2024**

Allievo vigile del fuoco		Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco		TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	TOTALE LORDO STATO	di cui trattamento economico fisso	di cui trattamento economico accessorio (straordinario)
N.	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI									
229	274	229	92	366	171,44	57,56	229,00	6.574.083,57	2.334.986,98	8.909.070,55	8.889.133,84	19.936,70

**ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 31 dicembre 2024**

Allievo vigile del fuoco		Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco		TOT GIORNI ANNO	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	Totale	Allievo vigile del fuoco	Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco	TOTALE LORDO STATO	di cui trattamento economico fisso	di cui trattamento economico accessorio (straordinario)
N.	GG LAVORATI	N.	GG LAVORATI									
229	1	0	0	1	0,63	-	0,63	23.993	-	23.993,01	23.993,01	-

<b>Quantificazione risparmio per differimento assunzione n. 229 unità vigili del fuoco (L. 30.12.2020, n. 178 comma 877)</b>	<b>8.885.078</b>
--	------------------

QUALIFICHE	RETRIBUZIONE PRO-CAPITE (LORDO STATO)			
	FISSA		Accessoria (straordinario)	TARIFFA
	2024-2026	2024-2026		
ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO	38.346,90	-	38.346,90	-
VIGILE DEL FUOCO	40.217,79	346,35	40.564,14	13,05

Quanto al comma 6 precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il comma 7 prevede che agli oneri, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. In particolare, le somme oggetto di riduzione sono quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 e destinate settore difesa-sicurezza;
- quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5, in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;
- quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che presenta le necessarie disponibilità.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1		Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi	personale	S	C	4,7				4,7				4,7				
			effetti riflessi	E	TC					2,3					2,3			
			spese di funzionamento	S	C	9,3				9,3					9,3			
2		Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023	controllo valichi di confine – personale	S	C	0,5				0,5				0,5				
			controllo valichi di confine – effetti riflessi	E	TC					0,2					0,2			
			controllo valichi di confine – spese di funzionamento	S	C	0,7				0,7					0,7			
			servizi preventivi di sicurezza – personale	S	C	0,1				0,1					0,1			
			servizi preventivi di sicurezza – effetti riflessi	E	TC					0,1					0,1			
			servizi preventivi di sicurezza – spese di funzionamento	S	C	0,3				0,3					0,3			
			servizi di vigilanza e sicurezza – personale	S	C	0,8				0,8					0,8			
servizi di vigilanza e sicurezza – effetti riflessi	E	TC					0,4					0,4						
servizi di vigilanza e sicurezza – spese di funzionamento	S	C	1,2				1,2					1,2						
3		Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi	personale	S	C	0,4				0,4				0,4				
			personale – effetti riflessi	E	TC					0,2					0,2			
			spese di funzionamento	S	C	5,3				5,3					5,3			
4		Maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – straordinario		S	C	1,8				1,8				1,8				
			effetti riflessi	E	TC					0,9					0,9			
5		Rinvio della decorrenza della presa di servizio del contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 1, c. 877 della L. 178/2020, a partire dal 31 dicembre 2024		S	C	-1,8				-1,8				-1,8				
			effetti riflessi	E	TC					-0,9					-0,9			
7	a)	Riduzione del Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF, di cui all'art. 1, c. 365, lett. C) della L. 232/2016		S	C	-38,2				-38,2				-38,2				
			effetti riflessi	E	TC					-18,5					-18,5			
		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K	-0,6					-0,6					-0,6			

**Al riguardo**, sul comma 1, la norma reca un'autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2024 (per complessivi 13.950.130 euro), a copertura di oneri in parte rimodulabili non essendo fissato in norma il contingente di polizia. A tale proposito, la RT segnala che la quantificazione della spesa è stata calibrata sulla base dei dati relativi all'organizzazione del precedente Vertice di Taormina del 2017<sup>5</sup>, fornendo a tal fine i parametri essenziali alla determinazione dei relativi fabbisogni di spesa.

Per i profili di quantificazione, con riferimento agli oneri di personale per indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, andrebbero fornite conferme in merito alla prudenzialità dei contingenti distintamente ipotizzati: 4.000 unità fuori sede e 1.000 unità in sede.

Quindi, con specifico riferimento ai fabbisogni per le ore di lavoro straordinario, posto che è stato indicato dalla RT un onere unitario medio orario, andrebbero forniti elementi dimostrativi della congruità di tale stima, alla luce di dati inerenti la composizione per carriere/gradati del personale delle Forze di polizia impiegato nel dispositivo di sicurezza.

Sui commi 2 e 3, il quadro di sintesi degli oneri riportato dalla RT espone il dettaglio dei fabbisogni di spesa relativi a: il controllo valichi di confine; i servizi preventivi di sicurezza; i servizi di vigilanza e sicurezza; gli assetti di difesa aerea e marittima. In particolare, sul comma 2, ai fini del computo della relativa quota di oneri di personale, sarebbe utile un chiarimento sui criteri di stima utilizzati per la durata di impiego in 22 giorni - tra l'altro con inizio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto-legge - per i servizi di controllo valichi di confine e preventivi di sicurezza, e in 12 giorni per i servizi di vigilanza e sicurezza.

Quanto agli oneri di funzionamento, pur considerando che la RT fornisce elementi informativi circostanziati per la quantificazione dei fabbisogni di spesa per viveri, alloggio e servizi generali ed equipaggiamento/vestiario, sembrerebbe utile acquisire informazioni anche sui fabbisogni connessi all'impiego di automezzi (stimati per un costo unitario giornaliero di € 28,97 per nolo, carburanti, etc.).

Sul comma 3, che autorizza la spesa di 5,7 milioni di euro, di cui 334.993 euro per spese di personale, al fine di assicurare l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi, prendendo atto degli elementi e dei dati forniti dalla RT, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito alla prudenzialità delle ipotesi nonché dei parametri considerati nella stima delle spese *una tantum*, con particolare riferimento all'impiego degli assetti aerei e navali.

Nel complesso, andrebbe fornita conferma in merito alla coerenza dei parametri indicati nella RT in esame rispetto a quelli a suo tempo impiegati in relazione al G7 di Taormina svoltosi nel 2017. Ad ogni modo, si segnala che la RT annessa al relativo

---

<sup>5</sup> Decreto-legge n. 54 del 2017.

decreto-legge n. 54 del 2017 presentava alcune informazioni aggiuntive inerenti in particolare le spese di funzionamento, di cui andrebbe confermata la validità anche con riferimento alla RT in esame, mentre per quanto concerne le spese di personale le differenze rilevabili appaiono essenzialmente riconducibili agli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente al 2017<sup>6</sup>.

Sul comma 4, prendendo atto degli elementi e parametri forniti dalla RT in merito alla stima del fabbisogno complessivo di spesa per il lavoro straordinario del contingente dei vigili del fuoco, andrebbe solo chiarito il procedimento di determinazione del parametro del costo medio orario.

Quanto al comma 5, trattandosi del rinvio della decorrenza della presa di servizio a non prima del 31 dicembre 2024 dei reclutamenti nella carriera iniziale dei vigili del fuoco autorizzati dall'articolo 1, comma 877, della legge n. 178/2020, posto che la RT provvede alla quantificazione degli effetti di risparmio previsti per il 2024, fornendo i dati e parametri considerati, di cui è verificata in linea di massima la congruità e prudenzialità<sup>7</sup>, non ci sono osservazioni.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti correlati alle misure di spesa, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

---

<sup>6</sup> Sul punto, la RT annessa al ddl di conversione del decreto-legge n. 54/2017 (A.S. 2853 della XVII legislatura), riferiva di una stima degli oneri complessivi derivanti per l'impiego di 2.900 unità complessive pari a euro 5.360.019. In particolare, per gli oneri di personale: era calcolata una indennità onnicomprensiva/ordine pubblico per un importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio, a cui si applica il regime fiscale previsto dall'art. 51 del DPR n.917/1986; per compenso per lavoro straordinario, per tutti i militari delle Forze Armate impiegati a terra, sia in sede che fuori dalla sede, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedente i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12 € in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa); un compenso forfettario d'impiego (CFI) a tutto il personale imbarcato sulle unità navali nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente, per un importo giornaliero medio di 97,8 €. Quanto alle spese di funzionamento: quanto ai viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari fu previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; mentre, nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili; alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili; per i servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio che non fruiscono di alloggio presso strutture civili è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.; quanto all'equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.; impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.. Cfr. XVII legislatura, A.S.2853, RT di passaggio, articolo 46-*novies* del decreto-legge n. 54/2017.

<sup>7</sup> Sul punto, si osserva che per quanto concerne il dato relativo alla retribuzione dei vigili del fuoco il conto annuale del personale del Dipartimento della R.G.S non indica una retribuzione media in relazione agli "allievi" vigili del fuoco, mentre indica una retribuzione media unica per i profili di vigili del fuoco, capo squadra e capo reparto pari a 39.830 euro annui, di cui 24.068 euro di trattamento economico fondamentale e 15.548 euro di trattamento "accessorio".

Riguardo al comma 6, che deroga al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, secondo cui dal 2017 la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle pubbliche amministrazioni non può superare quello erogato al termine del 2016, va evidenziato che alla disposizione non sono stati associati effetti di risparmio, da considerarsi formalmente già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Pertanto, non ci sono osservazioni.

In merito alle coperture previste al comma 7: sulla lettera a), la RT si limita ad indicare che le somme oggetto di riduzione per euro 38.244.175, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750 euro, sono quelle indicate dal DPCM 27 febbraio 2017 e destinate al settore difesa-sicurezza. A tale proposito il DPCM citato individua il capitolo 3027 dello stato di previsione del MEF, che non è specificamente dedicato alle risorse per le carriere di forze di polizia e militari, essendo denominato Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia<sup>8</sup>. Inoltre, lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2017 era destinato all'attuazione della delega per il riordino delle carriere di forze di polizia e militari. Ciò premesso, andrebbe confermato che vi siano ancora risorse destinate al settore difesa-sicurezza non utilizzate e che le rimanenti risorse siano adeguate al fine di fronteggiare i fabbisogni di spesa previsti dalla normativa vigente<sup>9</sup>.

Non ci sono invece particolari osservazioni circa le coperture disposte dalle lettere b) e c).

In relazione alla lettera d), laddove si dispone la copertura per 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che presenta le necessarie disponibilità, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa previste per il 2024 dalla normativa vigente<sup>10</sup>. Quanto agli effetti sui saldi, si osserva che nel prospetto riepilogativo alla riduzione del fondo citato sono ascritti effetti anche sul saldo netto da finanziare: tuttavia, trattandosi di fondo recante dotazione di sola cassa la sua riduzione non può determinare effetti in termini di competenza. Andrebbe quindi fornito un chiarimento o alternativamente corretto il prospetto.

---

<sup>8</sup> Il capitolo 3027 reca per il 2024 un importo di 4.318 milioni di euro come competenza e 4.424 milioni come cassa.

<sup>9</sup> Si ricorda che le istruzioni tecniche indicate dal dipartimento della RGS nella circolare n. 32/2010 segnalano che nel caso di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la dimostrazione della disponibilità delle risorse cui si attinge, dovrebbe sempre accompagnarsi ad indicazioni circa i motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime, per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente.

<sup>10</sup> Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disponibilità di cassa al 10 giugno scorso assommava a 80,3 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. *Sistema Datamart/RGS*, interrogazione dello stato di previsione del MEF, 10 giugno 2024.

## **Articolo 11** **(Fondazione “Milano Cortina 2026”)**

Il comma 1 dispone che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sia da intendersi nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

Il comma 2 prevede che la Fondazione “Milano Cortina 2026” operi sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

**La RT** ribadisce che le disposizioni prevedono che l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 del 2020 sia da intendersi nel senso che le attività della Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico (comma 1) e che la fondazione medesima non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che opera in condizione di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali (comma 2).

Assicura che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito al tenore avente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 142](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (**Atto del Governo n. 149**)

Mag. 2024

[Nota di lettura n. 143](#)

**A.S. 1086:** “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (**Atto del Governo n. 150**)

"

[Elementi di documentazione n. 4](#)

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

**A.S. 1133:** “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”

"

[Nota di lettura n. 147](#)

**A.S. 1054:** “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

"

[Nota di lettura n. 150](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (**Atto del Governo n. 155**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

**A.S. 1138:** “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

"

[Nota di lettura n. 149](#)

**A.S. 1143:** “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Giu. 2024

[Nota di lettura n. 151](#)

**A.S. 1146:** “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”

"

[Nota di lettura n. 152](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (**Atto del Governo n. 156**)

"

[Nota di lettura n. 153](#)

**A.S. 1161:** “Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”